

# **CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO BOSCATO DENOMINATO “PINETA REGINA” SITO NELLA FRAZIONE DI MARINA DI GINOSA**

Art. 1 – Oggetto del servizio, durata e canone di concessione.

Il Comune affida al gestore, in regime di concessione, il servizio di gestione delle aree che si trovano nel complesso boscato denominato “Pineta Regina” sito nella frazione di Marina di Ginosa, aree individuate nella relazione tecnico illustrativa e piano economico-finanziario redatto dalla Dott.ssa For. Maria De Sario (d’ora innanzi denominato “Piano”), facente parte degli atti di gara.

La durata dell’affidamento è di anni sei decorrenti dalla stipula del contratto con facoltà di rinnovo per ulteriori sei anni previa Deliberazione della Giunta Comunale.

E’ facoltà del Comune prorogare la durata dell’affidamento nelle more dell’affidamento della nuova gara; in questo caso il concessionario è obbligato ad accettare la proroga agli stessi patti e condizioni dell’affidamento in corso.

L’esercizio del servizio e l’adempimento degli impegni e degli obblighi da parte del concessionario e del Comune, saranno regolati mediante apposito contratto, redatto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e dal Piano e sulla base del progetto presentato dal concessionario in sede di gara.

Il concessionario dovrà versare al Comune di Ginosa annualmente il canone di € 523,84 pari al canone annuo che il Comune di Ginosa deve versare alla Regione Puglia in forza dell’atto di concessione stipulato in data 28.07.2015, ivi inclusi gli eventuali aggiornamenti ISTAT dello stesso canone.

Il Comune di Ginosa si riserva di modificare il canone di concessione in caso di rinnovo della concessione.

Il servizio cesserà nell’ipotesi di revoca della concessione originaria da parte della Regione Puglia, senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune.

Art. 2 – Obblighi e oneri a carico del concessionario.

Il concessionario deve provvedere alle seguenti prestazioni:

- manutenzione ordinaria e pulizia di tutte le aree oggetto della concessione compresi gli impianti e le attrezzature ivi collocate;
- attività di custodia e vigilanza nonché di apertura al pubblico e chiusura della struttura ad orari prestabiliti resi noti mediante idonee forme di informazione;
- permettere la fruizione del Parco Avventura nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e competenza del personale preposto;
- manutenzione funzionale degli impianti, attrezzature e strutture oggetto della concessione;
- controllo dell’impiantistica di cui sono dotate le strutture in conformità alle norme vigenti;
- implementazione delle dotazioni già presenti nell’area boscata da realizzarsi attraverso l’installazione di nuove attrezzature individuate dal concessionario e sottoposte a parere autorizzativo da parte dell’Amministrazione comunale;
- svolgere tutte le altre prestazioni previste dal capitolato, dal Piano e dall’offerta tecnica presentata dal concessionario;
- A solo titolo di esempio, si riportano di seguito alcune tipologie di dotazioni compatibili con le caratteristiche e le funzioni del sito di intervento:
  - chiosco da porre in prossimità dell’ingresso del parco con funzione di punto ristoro, punto informativo;
  - paddock, box, recinzioni ed ogni altra dotazione necessaria per lo svolgimento di attività equestri e/o con asini. Tali dotazioni dovranno essere poste in prossimità della linea ferroviaria, in modo da non arrecare disturbo alle altre attività che verranno svolte in pineta.

Nella realizzazione delle nuove attrezzature dovranno essere adottate tecniche costruttive eco-compatibili, rispettose della particolarità e del pregio naturalistico e paesaggistico del sito di intervento; pertanto dovranno essere preferiti materiali tipo legno e pietra da porre in opera senza l’esecuzione di scavi e l’utilizzo di materiali cementizi in modo da realizzare opere facilmente rimovibili.

Nell’esecuzione di queste attività, che saranno realizzate a cura e spese del concessionario, bisognerà garantire il costante rispetto della normativa in materia di accesso e fruizione di diversamente abili e sicurezza sia degli utenti sia dei lavoratori.

- segnalazione tempestiva al Comune di eventuali danni agli impianti ed alle strutture;
- in generale tutte le attività necessarie e complementari, anche non specificatamente indicate nel capitolato, per garantire che il servizio affidato venga svolto con professionalità, efficienza e decoro e nel rispetto della normativa vigente;
- mettere a disposizione del Comune, delle scuole e delle associazioni le aree oggetto dell’affidamento, gratuitamente e previa prenotazione, per lo svolgimento di iniziative, attività e progetti nel campo ambientale, turistico, sportivo e didattico per almeno trenta giorni all’anno, compreso il personale per il controllo dell’evento e la successiva pulizia al termine dell’evento;
- presentare al termine di ogni anno di durata della concessione, una rendicontazione analitica delle spese sostenute e dei ricavi derivanti dalle attività svolte. Dovrà essere trasmesso anche l’elenco nominativo del personale utilizzato nella concessione con le relative qualifiche di inquadramento.
- svolgere le attività rispettando le previsioni dell’atto di concessione stipulato tra Regione Puglia e Comune di Ginosa in data 22.07.2015, le cui clausole il concessionario accetta senza riserve nonché quanto previsto nell’autorizzazione regionale acquisita al prot. n. 21735 del 28.08.2020 facente parte degli atti di gara. A tal fine il Comune di Ginosa eserciterà la supervisione ed il controllo sul regolare svolgimento del contratto ed il concessionario dovrà inviare al Comune di Ginosa la documentazione sugli interventi effettuati nelle aree oggetto della concessione, completa dei nulla osta, assensi, permessi, autorizzazioni ecc. rilasciati dagli Enti o Amministrazioni competenti.

Le modalità di svolgimento ed i contenuti delle sopra riportate attività dovranno rispettare quanto proposto nel progetto presentato in sede di gara.

Gli interventi progettuali proposti dal concessionario dovranno essere effettuati nel rispetto delle previsioni del paragrafo 9) del Piano.

In caso di installazione di chioschi o strutture analoghe, sarà onere del concessionario assumersi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, provvedendo all'allaccio dei servizi (ad esempio energia elettrica e acqua) e al pagamento dei relativi consumi.

Al termine della concessione le migliorie apportate dal concessionario rimarranno nella piena disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare alcuna ritenzione e senza alcun compenso e/o ristoro di sorta.

Il Comune si riserva la facoltà di concorrere ad eventuali misure di finanziamento pubbliche per interventi a vantaggio dei beni oggetto della concessione.

La partecipazione ai bandi relativi a misure di finanziamento per attività o iniziative inerenti all'oggetto della concessione da parte del concessionario, potrà avvenire solo a seguito di nulla-osta rilasciato dalla Giunta Comunale e non dovrà comunque prevedere oneri a carico del Comune di Ginosa.

Il Comune di Ginosa intende finanziare un progetto denominato "Bosco Pineta Orienteering" che prevede la mappatura completa dell'area e l'installazione di un impianto permanente alla pratica autonoma dell'orienteeing attraverso il posizionamento di n. 25 postazioni fisse con codice QR. Tali postazioni verranno messe a disposizione in modo gratuito del concessionario, che avrà l'obbligo di controllarle per garantirne il corretto funzionamento.

**Art. 3 – Organizzazione del servizio e personale.**

Il concessionario si impegna a gestire il servizio garantendo un'idonea organizzazione e con proprio personale, collaboratori o volontari.

Entro dieci giorni dall'avvio del servizio, il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto al Comune i nominativi delle persone impiegate nel servizio. Lo stesso procedimento dovrà essere seguito in caso di sostituzione nel corso del periodo di durata dell'affidamento.

**Art. 4 – Oneri a carico del Comune.**

Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria, nonché gli interventi di gestione di selvicoltura, le operazioni di diradamento e di spalcatura nonché di ripulitura e manutenzione delle fasce parafuoco perimetrali e similari.

**Art. 5 – Responsabilità civile verso terzi**

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale, ai collaboratori ed ai volontari utilizzati dal concessionario nello svolgimento del servizio.

Il concessionario si impegna, altresì, a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione allo svolgimento del servizio.

A tale scopo il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa verso terzi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito, depositandone copia prima della sottoscrizione del contratto.

**Art. 6 – Tariffe.**

Le tariffe applicate dal concessionario per i vari servizi ed attività che si possono svolgere nei luoghi oggetto dell'affidamento devono essere comunicate al Comune entro quindici giorni dall'avvio del servizio.

La tariffe saranno incassate direttamente dal concessionario e spettano interamente allo stesso.

**Art. 7 – Referenti delle parti.**

Il concessionario ed il Comune stabiliscono che i responsabili delle comunicazioni scritte e degli adempimenti formali relativi al presente contratto sono per il Comune il Responsabile Area Affari Generali e per il concessionario il legale rappresentante.

Per le questioni di natura tecnica o relative alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria il Responsabile dell'Area Affari Generali verrà coadiuvato dal Responsabile del Servizio Patrimonio.

I riferimenti del concessionario sono i seguenti:

posta elettronica certificata: \_\_\_\_\_

posta elettronica ordinaria: \_\_\_\_\_

telefono fisso \_\_\_\_\_

cellulare \_\_\_\_\_

**Art. 8 – Risoluzione delle controversie.**

In caso di controversia tra il concessionario ed il Comune circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e delle clausole del capitolato, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario con l'esclusione del ricorso all'arbitrato. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del Foro di Taranto. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione delle prestazioni indicate nel capitolato potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio da parte del concessionario.

Art. 9 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio.

Il Comune, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il concessionario nulla possa eccepire, può effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli, con o senza preavviso, circa il perfetto andamento della gestione e l'osservanza da parte del concessionario, delle previsioni del capitolato, del piano gestionale e di quanto dal concessionario proposto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Qualora si verificassero, da parte del concessionario, gravi inadempienze tali da far ritenere insoddisfacente il servizio o, più in generale, gravi inadempimenti alle disposizioni contenute nel capitolato o in qualsiasi normativa vigente in materia, il Comune potrà fissare un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà conformarsi, nonché produrre le proprie controdeduzioni.

Qualora non vengano prodotte giustificazioni o il concessionario non ottemperi entro il termine stabilito, il Comune risolve il rapporto, procedendo nei confronti del concessionario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, e agendo per il pieno risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Nel caso in cui il concessionario si adegui, resta comunque salva la possibilità di applicare, per la violazione commessa, una penale da € 50,00 ad € 200,00 a seconda della gravità dell'inadempimento.

La stessa penale potrà essere applicata negli altri casi di violazione delle norme contrattuali, previa contestazione.

Nel caso di risoluzione del rapporto per inadempimento del concessionario, il Comune, al fine di garantire comunque la prosecuzione del servizio, è autorizzato ad instaurare un nuovo rapporto contrattuale con gli altri partecipanti alla gara nell'ordine della graduatoria.

Art. 10 – Recesso e sospensione.

Il Comune può recedere dal contratto nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

La sospensione del servizio potrà avvenire nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché in caso di esigenze collegate all'emergenza da Covid-19; in quest'ultimo caso il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune ed avrà diritto solo ad una modifica del termine contrattuale pari a quello di durata della sospensione.

Art. 11 – Trattamento dati personali e diritto di accesso.

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel contratto e in generale tutti i dati acquisiti nello svolgimento del rapporto contrattuale, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Il concessionario, per quanto di competenza, è titolare del trattamento dei dati personali e si obbliga a trattare i dati personali raccolti in relazione all'espletamento del servizio oggetto del contratto esclusivamente ai fini dell'esecuzione della stesso, rispondendo direttamente dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti in materia.

Art. 12 – Cessione e subappalto e pubblicità commerciale.

Sono vietati la cessione del contratto ed il subappalto.

E' vietata la cessione a terzi del contratto, pena la risoluzione dello stesso oltre al risarcimento dei danni.

E' possibile la sub-concessione di eventuali locali destinati a punti di ristoro e/o informazione realizzati nel corso della concessione. In tal caso la sub-concessione è limitata alla durata della concessione ed entrambe le ditte rispondono del puntuale adempimento degli obblighi e oneri connessi all'esercizio attivato che dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno ed all'esterno del Parco Avventura e delle altre aree oggetto della concessione, osservando tutte le leggi vigenti in materia ed espletando in proprio tutte le relative incombenze amministrative. L'installazione di strutture ed impianti fissi per la suddetta pubblicità (tabelloni, schermi, diffusori ecc) è subordinata all'autorizzazione del Servizio Patrimonio del Comune e/o alla presentazione di apposita SCIA. Tali strutture ed impianti dovranno essere rimossi entro 15 giorni dal termine della concessione a cura e spese del concessionario.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non previsto nel contratto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.